

Salerno, 23/02/2015
Prot.369/F1-G1-P1

- Ai Sindaci dei Comuni della provincia di Salerno
- Ai Responsabili Settore Lavori Pubblici
dei Comuni della provincia di Salerno

LORO SEDI

Tramite p.e.c. istituzionali

*E, p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione già A.V.C.P.
Via Di Ripetta, 246
00186 ROMA
protocollo@pec.avcp.it*

*E, p.c. Regione Campania
Trasmissione Via p.e.c. all'indirizzo
Osservatorio.appalti@pec.regione.campania.it*

NOTA CIRCOLARE SULLE PROCEDURE

DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona della Presidente Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario, Arch. Matteo Di Cuonzo, sottopone agli Organi in indirizzo le indicazioni di seguito riportate, che riflettono rilevanti problematiche riscontrate da questo Ordine nelle procedure di affidamento dei servizi di progettazione ed accessori indette dalle Amministrazioni Comunali della provincia di Salerno

I - Innanzitutto, si fa rilevare come con sempre maggiore frequenza all'attenzione di questo Ordine si verificano casi di illegittimo frazionamento dei servizi di architettura ed ingegneria, al fine di eludere l'applicazione delle norme in tema di evidenza pubblica e concorsualità nell'affidamento degli incarichi professionali.

Sul tema, si rammenta che:

- l'art. 29 del Codice dei Contratti, rubricato "*Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici*", espressamente contempla il divieto di frazionamento del valore dell'appalto, stabilendo, al comma 4, che "*nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato*";

- lo stesso art. 29, poi, al comma 7, precisa, anche con riferimento ai contratti relativi a servizi, che "*quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti*";

- l'art. 125 comma 13 del D. Lgs. 163/2006 prevede che "*Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificialmente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia*".

Nello specifico ambito dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, il divieto di frazionamento implica che l'importo stimato del corrispettivo a base d'asta comprenda tutti i servizi, ivi compresa la direzione lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista; ai sensi dell'art. 91 e 92 del Codice dei Contratti, infatti, vanno considerate in maniera unitaria le prestazioni complessivamente richieste per l'intervento da realizzare (incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo): la valutazione del compenso presunto in base al quale definire le modalità di affidamento deve comprendere tutti i servizi che si intendono conferire all'esterno.

II – Altra rilevante problematica è quella relativa alle carenze dei progetti posti a base di gara. Con sempre maggiore frequenza, in assenza di un'effettiva fase di verifica e per assecondare tempistiche di realizzazione assolutamente inadeguate, la natura e le caratteristiche della progettazione non si presentano in alcun modo consone a quanto richiede la legge, riverberandosi sulla fase di esecuzione tramite il sistematico ricorso alle varianti in corso d'opera (che spesso dissimulano i casi più gravi disciplinati dall'art. 132 D. Lgs. 163/2006), sull'incremento dei costi, sul contenzioso legale. Tale fenomeno si presenta ancor più evidente allorquando il progetto viene redatto all'interno, cioè dagli stessi dipendenti delle stazioni appaltanti, perché, delle due l'una:

- o viene realizzato effettivamente dagli uffici tecnici, spesso in situazioni di carenza di organico, per cui i dipendenti sono costretti a dividere il tempo tra l'istruttoria delle pratiche ordinarie e la progettazione di opere pubbliche, con inevitabili riflessi negativi sia sui tempi delle procedure che sulla qualità della progettazione;

- o viene solo "formalmente" svolto dagli uffici tecnici ma "sostanzialmente" affidato a figure di "consulenti" alla progettazione, cioè a liberi professionisti a vario titolo coinvolti dalle PP.AA. con procedure illegittime ed in ogni caso dietro compensi irrisori se non in totale assenza di compensi.

Sotto tale prospettiva, poi, non può non rammaricare l'inveterato ricorso alla illegittima prassi degli affidamenti degli incarichi di progettazione con previsione di subordinazione dei compensi al conseguimento dei finanziamenti, di cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha più volte ribadito l'inammissibilità, anche a seguito dell'abrogazione del regime dei c.d. minimi tariffari di cui all'art. 2 del D.L. 223/2006 che giustifica la deroga al valore del compenso per la prestazione professionale non l'eliminazione del compenso stesso.

III – Infine - ma non quale tematica di minore rilevanza – è quella che afferisce alla composizione delle commissioni giudicatrici degli appalti da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, laddove, a fronte dell'estrema discrezionalità che caratterizza l'operato delle commissioni, la loro composizione non riflette l'obbligo di comprovata competenza richiesta in capo ai relativi membri.

Tali commissioni, ai sensi dell'art. 84 co. I del Codice dei Contratti – D. Lgs. 163/06, devono essere composte da soggetti "**esperti nello specifico settore cui si riferisce l'appalto**", cioè, in possesso di requisiti di competenza tecnica richiesti per una valutazione adeguata dei progetti ammessi a partecipare alla selezione. Per tali devono intendersi, secondo l'orientamento del Giudice Amministrativo, soggetti in possesso di un livello di qualificazione almeno adeguato per poter essi stessi partecipare alla selezione ed effettuare le relative progettazioni.

Spesso, di contro, si riscontra la presenza di commissari carenti di adeguata referenzialità tecnica e sprovvisti di adeguata qualifica professionale.

Alla luce di quanto precede, si invitano tutte le Amministrazioni in indirizzo ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge in materia e si preannuncia una specifica attività di monitoraggio di questo Ordine, facendo nel contempo rilevare che sono in atto proposte di modifica al Codice dei Contratti da parte degli organismi nazionali delle professioni tecniche per promuovere il miglioramento delle procedure di affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria ed il rilancio del fondo di rotazione per l'attingimento delle necessarie risorse economiche.

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno

Il Consigliere Segretario
(Arch. Matteo Di Cuonzo)

Il Presidente
(Arch. M. Gabriella Alfano)